

## INFORMATIVA SULLA FISCALITÀ

Con la presente comunicazione si desidera fornire una breve sintesi del regime fiscale applicabile ai fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano, nonché del regime fiscale applicabile individualmente sia ai partecipanti dei fondi suddetti sia ai partecipanti dei fondi di diritto estero armonizzati, in relazione a quanto previsto dalle modifiche normative apportate con: (i) D.L. 29/12/2010 n. 225 convertito dalla L. 26/02/2011 n.10, (ii) D.L. 13/08/2011 n. 138 convertito dalla L. 14/09/2011 n. 148, (iii) D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito dalla L. 22/12/2011 n. 214, (iv) D.lgs. 16/04/2012 n. 47 e (v) Legge Finanziaria per il 2013 e il 2014, ai quali si rinvia per ogni ulteriore elemento di dettaglio.

Dal 1° luglio 2014, il D.L. 24/4/2014, n. 66 convertito dalla L. 23/06/2014, n. 89 (di seguito il “D.L. n. 66/2014”, al quale si rinvia per ogni ulteriore elemento di dettaglio), ha elevato al 26% l'aliquota di tassazione delle rendite finanziarie e, quindi, anche dei proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento.

Il regime fiscale è suscettibile di subire aggiornamenti nel tempo. Pertanto, si raccomanda una periodica lettura della presente informativa sulla fiscalità.

### REGIME FISCALE APPLICABILE INDIVIDUALMENTE IN CAPO AI PARTECIPANTI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARI

Sono previste le seguenti imposte direttamente a carico del partecipante:

1. Tassazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al fondo
2. Imposta di bollo sulle comunicazioni relative agli strumenti finanziari

#### 1 Tassazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al fondo

Con decorrenza dal 1° luglio 2014, il Decreto Legge n. 66/2014 ha elevato al 26%, dal precedente 20%, l'aliquota di tassazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al fondo. Tali redditi sono costituiti dai proventi:

- corrispondenti alla differenza tra il valore di rimborso (o di liquidazione o di cessione, anche a seguito di successione mortis causa o di donazione delle quote) ed il costo delle quote (ossia il costo unitario medio ponderato<sup>1</sup> di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime);
- distribuiti dal fondo, nel caso in cui il Regolamento di gestione del fondo stesso preveda tale possibilità.

Qualora il patrimonio del fondo sia investito in titoli di Stato e obbligazioni pubbliche<sup>2</sup>, che beneficino della tassazione agevolata del 12,50%, la base imponibile su cui applicare l'aliquota del 26% è determinata tenendo conto che la quota parte dei proventi riferibili a tali titoli<sup>3</sup> è assunta nella misura ridotta del 48,08% del loro ammontare.

Relativamente alle quote detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20% (in luogo di quella del 26%). In tal caso, qualora il patrimonio del fondo sia investito in titoli di Stato e obbligazioni pubbliche, che beneficino della tassazione agevolata del 12,50%, la base imponibile su cui applicare l'aliquota del 20% è determinata tenendo conto che la quota parte dei proventi riferibili a tali titoli<sup>4</sup> è assunta nella misura ridotta del 62,50% del loro ammontare.

Nel caso di proventi distribuiti dai fondi in costanza di partecipazione la ritenuta si applica con l'aliquota del 26%, se divenuti esigibili a partire dal 1 luglio 2014.

La ritenuta di cui sopra viene applicata a titolo di acconto per i soggetti che detengono quote di fondi comuni di investimento nell'esercizio di imprese commerciali, mentre nei confronti di tutti gli altri soggetti viene applicata a titolo di imposta.

Tra i limitati casi in cui la ritenuta in commento non trova applicazione, si ricorda che la stessa non viene applicata nei confronti dei soggetti esteri che risiedono ai fini fiscali in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni (ad oggi i Paesi e i territori indicati nel DM 4/9/1996), a condizione che tali soggetti abbiano fornito apposita documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di legge per l'esenzione, fermo restando le altre condizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Nel caso in cui le quote siano detenute al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali, le perdite derivanti dalla partecipazione al fondo (riferibili al decremento di patrimonio rilevato) costituiscono redditi diversi che verranno utilizzati dall'intermediario, nell'ambito del regime naturale del “risparmio amministrato” grazie al quale tutti gli adempimenti tributari sono in capo all'intermediario.

E' fatta salva la facoltà per il partecipante di rinunciare al predetto regime del risparmio amministrato aderendo, in tal modo, al regime opzionale cd. “dichiarativo” ove tutti gli adempimenti tributari sono svolti in autonomia dal cliente il quale provvederà, in sede di dichiarazione dei redditi, a compensare le minusvalenze con gli altri eventuali redditi diversi di natura finanziaria.

Nell'ambito del regime del risparmio amministrato, l'intermediario compensa le minusvalenze con le plusvalenze, differenziali positivi o proventi successivamente realizzati in altri rapporti (es. deposito titoli) identicamente intestati intrattenuti presso il medesimo intermediario, nello stesso periodo d'imposta o nei successivi, ma non oltre il 4°. In assenza di tali altri rapporti, qualora venga revocata l'opzione per il regime del risparmio amministrato o sia chiuso il rapporto con l'intermediario o siano rimborsate o cedute, anche parzialmente le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio,

1 Per le quote dei fondi di diritto italiano, già possedute alla data del 30 giugno 2011, il costo medio ponderato iniziale è rappresentato dal valore della quota alla suddetta data. Nel caso in cui il cliente si sia avvalso della facoltà di affrancamento delle quote il costo medio ponderato iniziale è costituito invece dal valore unitario al 31/12/2011.

2 Trattasi delle obbligazioni e degli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, nonché delle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. I proventi riferibili ai predetti titoli sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita nei titoli medesimi, direttamente o indirettamente, per il tramite di altri organismi d'investimento (italiani ed esteri comunitari, armonizzati e non armonizzati, soggetti a vigilanza ed istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list). La percentuale media applicabile in ciascun semestre solare è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti e diffusi entro il semestre solare anteriore alla data: (a) di distribuzione dei proventi, (b) di rimborso, (c) di cessione delle quote ovvero (d) nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale unico prospetto. A tali fini, la SGR fornisce indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare (sul sito [www.bancopostafondi.it](http://www.bancopostafondi.it) è disponibile per ciascun fondo la percentuale media dei suddetti titoli detenuti dal fondo, le relative date di riferimento nonché il periodo di applicazione).

3 La quota parte dei proventi riferibili ai titoli pubblici, come sopra determinata, è tassata, sempre con l'aliquota del 26%, nella misura del 48,08% del suo ammontare. Tale meccanismo si applica in considerazione del fatto che i titoli pubblici godono di una tassazione agevolata del 12,50% (l'imposta su un provento tassato al 12,50%, corrisponde ad un imposta del 26% calcolata su un provento considerato solo per il 48,08%).

4 La quota parte dei proventi riferibili ai titoli pubblici, come sopra determinata, è tassata, sempre con l'aliquota del 20%, nella misura del 62,50% del suo ammontare. Tale meccanismo si applica in considerazione del fatto che i titoli pubblici godono di una tassazione agevolata del 12,50% (l'imposta su un provento tassato al 12,50%, corrisponde ad un imposta del 20% calcolata su un provento considerato solo per il 62,50%).

---

l'intermediario rilascia apposita certificazione per consentire al cliente l'eventuale compensazione su rapporti di risparmio amministrato detenuti presso altri intermediari oppure in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi.

Per i fondi comuni di diritto italiano, l'eventuale certificazione è rilasciata dal collocatore Poste Italiane; mentre per i fondi comuni di diritto estero, distribuiti da BancoPosta Fondi SGR, l'eventuale certificazione è rilasciata da BancoPosta Fondi SGR medesima.

*In calce alla presente informativa è riportato un esempio di calcolo della tassazione dei proventi in caso di rimborso/switch o trasferimento delle quote tra vivi.*

## 2 Imposta di bollo sulle comunicazioni relative agli strumenti finanziari.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2014, è prevista un'imposta di bollo a carico dei partecipanti nella nuova misura del 2 per mille annuo (in precedenza 1,5 per mille annuo, con un minimo di € 34,20), applicata sul valore delle quote dei fondi possedute al 31 dicembre di ogni anno.

L'imposta è applicata da Poste Italiane (Collocatore diretto delle quote dei fondi comuni), tenendo conto anche del valore degli altri strumenti finanziari di pertinenza del partecipante (es. strumenti finanziari che trovano evidenza in un deposito titoli, parimenti intestato) eventualmente in deposito presso Poste Italiane medesima.

In caso di apertura del rapporto in corso d'anno l'imposta è ragguagliata al periodo rendicontato.

La comunicazione si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno nonché alla chiusura del rapporto, anche nel caso in cui non sussista un obbligo di invio.

Poste Italiane provvederà al prelievo dell'imposta di bollo dovuta ogni anno dal partecipante addebitando il conto corrente o il libretto postale parimenti intestati al cliente ovvero il conto corrente o il libretto postale utilizzato per la sottoscrizione delle quote.

Ove il conto corrente o il libretto postale da addebitare sia incapiante o inesistente e, comunque, in caso di mancata provvista da parte del cliente, Poste Italiane può richiedere a BancoPosta Fondi S.p.A. SGR il disinvestimento delle quote in misura necessaria al pagamento dell'imposta di bollo dovuta. BancoPosta Fondi S.p.A. SGR provvederà al disinvestimento tenendo conto altresì di eventuali ulteriori oneri dovuti dal partecipante in relazione al rimborso delle quote (es. imposte sui proventi, commissione sul rimborso, etc.). A tal fine, ove il cliente sia titolare di quote di più fondi comuni, il disinvestimento delle quote necessario per la provvista dell'imposta sarà effettuato in misura proporzionale al valore delle quote possedute in ciascun fondo.

## REGIME FISCALE APPLICABILE DIRETTAMENTE IN CAPO AL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE DI DIRITTO ITALIANO

I redditi del Fondo sono esenti dalle imposte sui redditi e dall'IRAP. Il Fondo percepisce i redditi di capitale al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili, tranne talune eccezioni. In particolare, il Fondo rimane soggetto alla ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea (UE) e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) inclusi nella lista degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. white list) emessi da società residenti non quotate, nonché alla ritenuta sui proventi dei titoli atipici.

Si segnala che dal 1° marzo 2013, la Legge Finanziaria (n. 228/2012) ha introdotto nel nostro ordinamento un'imposta sulle transazioni finanziarie denominata "Tobin Tax", applicata nella misura dello 0,20% in particolare agli acquisti di azioni emesse da società residenti in Italia<sup>5</sup>.

A partire dal 1° luglio 2013, l'imposta è applicata anche agli acquisti e alle vendite di strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalentemente le azioni emesse dalle società sopra indicate<sup>6</sup>.

Tale imposta non si applica alle operazioni di sottoscrizione e di rimborso delle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, quali i fondi comuni di investimento mobiliari promossi e/o distribuiti da BancoPosta Fondi S.p.A. SGR.

Qualora il fondo effettui, nell'ambito della sua ordinaria attività di gestione, operazioni soggette a tale imposta il patrimonio del fondo comune e, indirettamente i suoi partecipanti, subirà l'effetto di tale imposta.

<sup>5</sup> L'aliquota dell'imposta è pari allo 0,20% (0,22% per il solo 2013) del valore della transazione, riducibile allo 0,10% (0,12% per il solo 2013), qualora il trasferimento sia avvenuto in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione e, a certe condizioni, qualora l'operazione sia stata conclusa per il tramite di un intermediario finanziario. La normativa prevede diverse ipotesi di esclusione dal pagamento dell'imposta, tra le quali i trasferimenti di proprietà su azioni quotate emesse da società la cui capitalizzazione media sia inferiore a 500 milioni di euro.

<sup>6</sup> L'imposta si applica in misura fissa, per un ammontare che dipende dalla tipologia dello strumento finanziario e dal valore nominale del contratto, come indicato nella Tabella 3 allegata alla Legge Finanziaria per il 2013 ed è ridotta ad 1/5 delle misure ivi indicate se i contratti derivati sono stipulati in un mercato regolamentato ovvero quando l'operazione è conclusa (a certe condizioni) per il tramite di un intermediario finanziario.

Di seguito riportiamo alcuni esempi di calcolo della tassazione dei proventi in caso di rimborso/switch e trasferimento delle quote tra vivi.

**a) Quote di fondi (di diritto italiano o di diritto estero) sottoscritte a partire dal 1° luglio 2014**

|          |                                                                                      |                         |        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| <b>A</b> | Valore unitario delle quote sottoscritte                                             |                         | 5,340  |
| <b>B</b> | Costo fiscale o costo medio ponderato <sup>(1)</sup>                                 | <b>(A)</b>              | 5,340  |
| <b>C</b> | Nav di rimborso/trasferimento delle quote tra vivi                                   |                         | 5,450  |
| <b>D</b> | Provento unitario ai fini fiscali                                                    | <b>(C – B)</b>          | 0,110  |
| <b>E</b> | % media dei titoli pubblici detenuti dal fondo                                       |                         | 0%     |
| <b>F</b> | % media degli altri titoli detenuti dal fondo                                        | <b>(100 – E)</b>        | 100%   |
| <b>G</b> | % provento da assoggettare a tassazione <sup>(2)</sup>                               | <b>(E * 48,08%) + F</b> | 100%   |
| <b>H</b> | Provento imponibile al 26%                                                           | <b>(D * G)</b>          | 0,110  |
| <b>N</b> | <b>Ritenuta fiscale sul provento imponibile</b>                                      | <b>(H * 26%)</b>        | 0,0286 |
| <b>O</b> | % ritenuta fiscale applicata sul provento totale (aliquota effettiva) <sup>(3)</sup> | <b>(N / D * 100)</b>    | 26%    |

(1) In caso di più operazioni di sottoscrizione si considera come costo fiscale il valore medio ponderato delle quote sottoscritte.

(2) Tale percentuale è pari a 100% se il fondo non investe in titoli pubblici che beneficiano della tassazione agevolata del 12,5% (come ad es. i fondi che investono esclusivamente in strumenti finanziari di natura azionaria).

(3) L'aliquota effettiva può variare tra un valore compreso tra il 12,5% (quando il fondo investe esclusivamente in titoli pubblici che beneficiano della tassazione agevolata) ed il 26% (quando il fondo investe esclusivamente in titoli diversi dai titoli pubblici che beneficiano della tassazione agevolata).

**b) Quote di fondi di diritto italiano possedute al 30 giugno 2011 - caso 1**

*Il provento totale realizzato è riferibile in parte ad importi maturati sino al 30 giugno 2014 (tassabili al 20%) ed in parte ad importi maturati dal 1° luglio 2014 (tassabili al 26%)*

|           |                                                                                                                   |                                        |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| <b>A</b>  | Valore unitario delle quote sottoscritte                                                                          |                                        | 5,550         |
| <b>B</b>  | Costo al 30/06/2011 (costo fiscale o costo medio ponderato iniziale) <sup>(4)</sup>                               |                                        | 5,150         |
| <b>C</b>  | Nav al 30/06/2014                                                                                                 |                                        | 5,380         |
| <b>D</b>  | Nav di rimborso/trasferimento delle quote tra vivi                                                                |                                        | 5,450         |
| <b>E</b>  | Provento unitario ai fini fiscali                                                                                 | <b>(D – B)</b>                         | 0,300         |
| <b>E1</b> | <i>- di cui maturato sino al 30/06/2014 – soggetto al 20%<sup>(7)</sup></i>                                       | <b>Provento minore tra E e (C – B)</b> | 0,230         |
| <b>E2</b> | <i>- di cui maturato dopo il 30/06/2014 – soggetto al 26%</i>                                                     | <b>(E – E1)</b>                        | 0,070         |
|           | <b>Percentuale media dei titoli pubblici/altri titoli detenuta dal fondo ai fini del calcolo degli imponibili</b> |                                        |               |
| <b>F</b>  | % media dei titoli pubblici                                                                                       |                                        | 0%            |
| <b>G</b>  | % media degli altri titoli                                                                                        | <b>(100 – F)</b>                       | 100%          |
|           | <b>Calcolo imposta al 20%</b>                                                                                     |                                        |               |
| <b>H</b>  | % provento da assoggettare a tassazione <sup>(5)</sup>                                                            | <b>(F * 62,5%) + G</b>                 | 100%          |
| <b>I</b>  | Provento imponibile al 20%                                                                                        | <b>(E1 * H)</b>                        | 0,230         |
| <b>J</b>  | Ritenuta fiscale sul provento imponibile al 20%                                                                   | <b>(I * 20%)</b>                       | 0,0460        |
|           | <b>Calcolo imposta al 26%</b>                                                                                     |                                        |               |
| <b>K</b>  | % provento da assoggettare a tassazione <sup>(5)</sup>                                                            | <b>(F * 48,08%) + G</b>                | 100%          |
| <b>L</b>  | Provento imponibile al 26%                                                                                        | <b>(E2 * K)</b>                        | 0,070         |
| <b>M</b>  | Ritenuta fiscale sul provento imponibile al 26%                                                                   | <b>(L * 26%)</b>                       | 0,0182        |
| <b>N</b>  | <b>Ritenuta fiscale complessiva</b>                                                                               | <b>(J + M)</b>                         | <b>0,0642</b> |
| <b>O</b>  | % ritenuta fiscale applicata sul provento totale (aliquota effettiva) <sup>(6)</sup>                              | <b>(N / E * 100)</b>                   | 21,40%        |

**NB:** In caso di rimborso di quote in parte detenute al 30 giugno 2014 ed in parte sottoscritte dopo tale data, i proventi riferibili a tali ultime quote sono sempre soggetti ad aliquota del 26%, come nel caso a)

**b) Quote di fondi di diritto italiano possedute al 30 giugno 2011 - caso 2**

Il provento totale realizzato è tutto riferibile ad importi maturati al 30 giugno 2014 (tassabili al 20%)

|           |                                                                                                                   |                                        |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| <b>A</b>  | Valore unitario delle quote sottoscritte                                                                          |                                        | 5,550         |
| <b>B</b>  | Costo al 30/06/2011 (costo fiscale o costo medio ponderato iniziale) <sup>(4)</sup>                               |                                        | 5,150         |
| <b>C</b>  | Nav al 30/06/2014                                                                                                 |                                        | 5,380         |
| <b>D</b>  | Nav di rimborso/trasferimento delle quote tra vivi                                                                |                                        | 5,350         |
| <b>E</b>  | Provento unitario ai fini fiscali                                                                                 | <b>(D – B)</b>                         | 0,200         |
| <b>E1</b> | - di cui maturato sino al 30/06/2014 – soggetto al 20% <sup>(7)</sup>                                             | <b>Provento minore tra E e (C – B)</b> | 0,200         |
| <b>E2</b> | - di cui maturato dopo il 30/06/2014 – soggetto al 26%                                                            | <b>(E – E1)</b>                        | 0,000         |
|           | <b>Percentuale media dei titoli pubblici/altri titoli detenuta dal fondo ai fini del calcolo degli imponibili</b> |                                        |               |
| <b>F</b>  | % media dei titoli pubblici                                                                                       |                                        | 0%            |
| <b>G</b>  | % media degli altri titoli                                                                                        | <b>(100 – F)</b>                       | 100%          |
|           | <b>Calcolo imposta al 20%</b>                                                                                     |                                        |               |
| <b>H</b>  | % provento da assoggettare a tassazione <sup>(5)</sup>                                                            | <b>(F * 62,5%) + G</b>                 | 100%          |
| <b>I</b>  | Provento imponibile al 20%                                                                                        | <b>(E1 * H)</b>                        | 0,20          |
| <b>J</b>  | Ritenuta fiscale sul provento imponibile al 20%                                                                   | <b>(I * 20%)</b>                       | 0,0400        |
|           | <b>Calcolo imposta al 26%</b>                                                                                     |                                        |               |
| <b>K</b>  | % provento da assoggettare a tassazione <sup>(5)</sup>                                                            | <b>(F * 48,08%) + G</b>                | 100%          |
| <b>L</b>  | Provento imponibile al 26%                                                                                        | <b>(E2 * K)</b>                        | 0             |
| <b>M</b>  | Ritenuta fiscale sul provento imponibile al 26%                                                                   | <b>(L * 26%)</b>                       | 0             |
| <b>N</b>  | <b>Ritenuta fiscale complessiva</b>                                                                               | <b>(J + M)</b>                         | <b>0,0400</b> |
| <b>O</b>  | % ritenuta fiscale applicata sul provento totale (aliquota effettiva) <sup>(6)</sup>                              | <b>(N / E * 100)</b>                   | 20%           |

**NB: In caso di rimborso di quote in parte detenute al 30 giugno 2014 ed in parte sottoscritte dopo tale data, i proventi riferibili a tali ultime quote sono sempre soggetti ad aliquota del 26%, come nel caso a)**

(4) In caso di quote già possedute al 30/06/2011, si considera come costo fiscale iniziale delle quote rimborsate il valore della quota relativo a tale data, e non il valore unitario di sottoscrizione delle quote che può essere più alto o anche più basso del valore unitario al 30/06/2011.

In caso di quote sottoscritte prima del 30/06/2011 e di quote sottoscritte dopo tale data si considera come costo fiscale il valore medio ponderato delle quote a partire dal valore relativo al 30/06/2011.

Nel caso in cui il cliente si sia avvalso della facoltà di affrancamento delle quote, il costo medio ponderato iniziale è costituito invece dal valore unitario al 31/12/2011.

(5) Tale percentuale è pari a 100% se il fondo **non investe** in titoli pubblici che beneficiano della tassazione agevolata del 12,5% (come ad es. i fondi che investono esclusivamente in strumenti finanziari di natura azionaria).

(6) L'aliquota effettiva può variare tra un valore compreso tra il 12,5% (quando il fondo investe esclusivamente in titoli pubblici che beneficiano della tassazione agevolata) ed il 26% (quando il fondo investe esclusivamente in titoli diversi dai titoli pubblici che beneficiano della tassazione agevolata).

(7) L'importo beneficia della tassazione al 20%, in luogo del 26%, nei limiti dei proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 che sono relativi alle quote detenute al 30/06/2014. A tal fine, a decorrere dal 1° luglio 2014, le quote di volta in volta rimborsate sono imputate con priorità a riduzione di quelle detenute al 30/06/2014 rispetto a quelle sottoscritte successivamente a tale data (applicazione del criterio F.I.F.O.). Nell'esempio specifico (caso 1), essendo il provento realizzato (0,300) superiore al provento maturato sino al 30/06/2014 (0,230), quest'ultimo è tassato al 20% mentre la differenza (0,070) è tassata al 26%. Nell'esempio specifico (caso 2), invece, essendo il provento realizzato (0,200) inferiore al provento maturato sino al 30/06/2014 (0,230) tutto il provento beneficia della tassazione al 20%.